



Il Presidente della Giunta Regionale della Campania

Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 legge 22/12/1984, n. 887



ORDINANZA N. 59

VISTI gli articoli 80 e seguenti della legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTO l'art. 11, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 con il quale, il Presidente della Giunta regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo - è stato preposto all'attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico;

CONSIDERATO che lo stato di attuazione del predetto programma, soprattutto in relazione alla fase avanzata cui è pervenuto rende necessario attivare una struttura finalizzata alla realizzazione dello stesso più compiutamente articolata;

RITENUTO che possa a tanto provvedersi prevedendo la istituzione di una struttura di coordinamento articolata in tre settori competenti rispettivamente per gli aspetti amministrativo-legali, economico-finanziari e tecnici e correlati alla realizzazione del programma medesimo;

RITENUTO di dover, altresì, stabilire, per come segue, l'organico della predetta struttura di coordinamento alla quale sarà preposto un funzionario dirigente del ruolo della Giunta regionale coadiuvato da un collaboratore ed un coadiutore;

- Settore amministrativo-legale: un funzionario responsabile, coadiuvato da due funzionari, un collaboratore, due coadiutori, un ausiliario ed un autista;
- Settore economico-finanziario: un funzionario responsabile coadiuvato da due funzionari, un collaboratore ed un coadiutore;
- Settore tecnico: un funzionario responsabile coadiuvato da quattro funzionari tecnici (ingegneri ed architetti), un funzionario amministrativo, due collaboratori tecnici ed un coadiutore;

RITENUTO, infine, di rinviare a separati provvedimenti la individuazione del personale da assegnare alle predette strutture;

PRECISATO:

- che le strutture costituite col presente provvedimento subentrano, a far tempo dal 1° luglio 1989, a tutti gli effetti a quelle precedentemente esistenti;
- che parimenti con la stessa decorrenza si intende revocata ogni assegnazione di personale o attribuzione d'incarico precedentemente disposta finalizzata alla realizzazione del programma di che trattasi;

AVVALENDOSI dei poteri di cui all'art. 4 della legge 219/81 richiamato dall'art. 11, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887

O R D I N A

1. Per le motivazioni di cui alle premesse che si hanno tutte per integralmente qui di seguito riportate di costituire, con decorrenza 1° luglio 1989, in so stituzione di ogni altro organismo individuale o collegiale precedentemente a a tanto deputato, una strutture di coordinamento preposta all'attuazione del




Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 legge 22/12/1984, n. 887

programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone in interessate dal fenomeno bradisismico articolata in tre settori competenti ri spettivamente per gli aspetti amministrativo-legali, economico-finanziari e tecnici;

2. Di stabilire, per come segue, l'organico della struttura di coordinamento individuata sub 1) alla quale sarà preposto un funzionario dirigente del ruolo della Giunta regionale coadiuvato da un collaboratore e da un coadiutore;
 - Settore amministrativo-legale: un funzionario responsabile, coadiuvato da due funzionari, un collaboratore, due coadiutori, un ausiliario ed un au tista;
 - Settore economico-finanziario: un funzionario responsabile, coadiuvato da due funzionari, un collaboratore ed un coadiutore;
 - Settore tecnico: un funzionario responsabile coadiuvato da quattro funzio nari tecnici (ingegneri ed architetti), un funzionario amministrativo, due collaboratori tecnici, un coadiutore;
3. Di rinviare a separati provvedimenti la individuazione del personale da as segnare alle predette strutture;
4. Di precisare che le strutture costituite col presente provvedimento suben trano, a far tempo dal 1° luglio 1989, a tutti gli effetti a quelle prece dentemente esistenti;
5. Di precisare che parimenti con la stessa decorrenza si intende revocata o gni assegnazione di personale o attribuzione di incarico precedentemente di sposta finalizzata alla realizzazione del programma di che trattasi.

Napoli, 1/7/1989



Clemente di San Luca